

CIRCOLARE INFORMATIVA

25 luglio 2012

SPECIALIZZANDI ANNI 1982-1991

Cari Colleghi,

dopo la comparsa di notizie di stampa e la diffusione di informazioni ad opera di altre Associazioni relative alle novità in merito alle possibili iniziative legali che i **medici specializzandi negli anni 1982-1991** possono intraprendere per ottenere il riconoscimento di un equo risarcimento economico, nonché per sgombrare il campo da equivoci sorti a causa di una recente iniziativa da parte di una Segreteria Regionale, intendo precisare quanto segue.

Sulla questione della mancata remunerazione dei medici specializzandi negli anni 1982-1991, il più recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione (confermato con le sentenze della Cassazione n. 1735/2011 e del Tribunale di Roma n. 8427/2012) è il seguente:

- a) l'azione risarcitoria del danno subito dai medici per l'omessa o tardiva trasposizione del legislatore italiano delle direttive comunitarie è riconducibile allo schema della responsabilità per inadempimento contrattuale e quindi come tale, soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.
- **b)** il termine di prescrizione decennale è iniziato a decorrere dal 27 ottobre 1999, ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999;
- c) pertanto, nei confronti dei medici che entro il 27 ottobre 2009 (scadenza dei 10 anni) non hanno compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione (ricorso giudiziale, diffida o altro atto di natura stragiudiziale) il diritto al risarcimento è da considerarsi prescritto.

Per un'analisi dettagliata del descritto orientamento giurisprudenziale si rimanda alla circolare del 13 giungo 2011 che si allega.

In questo quadro, Vi segnalo che sono stati assegnati alla VII Commissione del Senato due disegni di legge – nello specifico l'atto S2786 (Sen. De Lillo) e l'atto S1026 (Sen. Lumia), i cui *iter* legislativi sono appena iniziati – entrambi finalizzati all'adozione di una sorta di sanatoria circa la problematica delle borse di studio non erogate ai medici specializzandi negli anni 1982-1991.

La proposta di legge De Lillo, prevede <u>in favore dei soli medici che hanno già presentato domanda giudiziale ossia che hanno un contenzioso pendente con lo Stato alla data in cui entrerà in vigore la legge, il riconoscimento "a titolo forfettario" di una borsa di studio dell'importo omnicomprensivo di 20.000,00 euro per ogni anno di corso, senza il pagamento di interessi legali né somme a titolo di rivalutazione monetaria.</u>

Il secondo disegno di legge, presentato dal Sen. Lumia, propone invece per tutti i medici ammessi



alle scuole di specializzazione dall'a.a. 1982-1983 all'a.a. 1990-1991, di "tramutare" il diritto alla corresponsione della remunerazione previsto dalla normativa europea, in diritto ad un periodo di pre-pensionamento pari alla metà della durata del corso di specializzazione acquisito.

Ebbene, occorre osservare che entrambe le proposte normative, oltre ad essere assolutamente incerte nei tempi di approvazione considerato anche l'approssimarsi della scadenza della corrente legislatura, e nella copertura economica, presentano, così come attualmente formulate, gravi vizi giuridici, tra cui il sospetto di incostituzionalità.

In ogni caso è intenzione di questa Associazione monitorarne l'iter legislativo.

Stante così la situazione, Vi invito a considerare con estrema cautela eventuali patrocini in ordine a tale problematica al fine di assicurare a tutti gli iscritti trasparenza e completezza di informazione.

Cordiali saluti.

Costantino Troise

Segretario Nazionale Anaao Assomed

thoise



CIRCOLARE INFORMATIVA

13 giugno 2011

SPECIALIZZANDI: UNA STORIA INFINITA

Cari Colleghi,

Con la recente sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011, la III Sezione della Corte di Cassazione si è espressa nuovamente in merito alla questione della mancata retribuzione dei medici specializzandi riformando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Genova sul cosiddetto "illecito permanente" del 2008. La sentenza, seppur non deliberata a Sezioni Unite e quindi non definitiva sul piano dell'interpretazione giurisprudenziale, ha introdotto un nuovo principio in materia di decorrenza della prescrizione decennale che, in linea teorica, può dare maggiori chance di successo giudiziale a coloro i quali abbiano già un contenzioso in corso con lo Stato o abbiano effettuato, entro termini fissati dalla sentenza, atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione (istanza o lettera di diffida).

In primo luogo, la recente sentenza della Cassazione ha confermato il principio, già espresso dalla giurisprudenza, secondo cui l'azione risarcitoria del danno subito dai medici per l'omessa o tardiva trasposizione del legislatore italiano delle direttive comunitarie è riconducibile allo schema della responsabilità per inadempimento contrattuale e quindi come tale, soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Le maggiori novità interpretative della sentenza in esame riguardano la disciplina della decorrenza del termine prescrizionale.

Nello specifico, la Cassazione ha fissato il termine di decorrenza della prescrizione decennale a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ossia il 27 ottobre 1999.

In sintesi:

- 1. il diritto al risarcimento del danno del medico è correlato all'inadempimento dello Stato italiano all'attuazione della direttiva che ha determinato un obbligo risarcitorio permanente a carico dello Stato; la prescrizione non decorre fino a quando lo Stato interno non ha adempiuto agli obblighi comunitari, attraverso una corretta e piena trasposizione della direttiva;
- 2. con il D.lgs. n. 257 del 1991, il Legislatore italiano si è adeguato solo parzialmente agli obblighi di recepimento della direttiva europea, riconoscendo il diritto alla remunerazione della formazione dei medici specializzandi solo per coloro i quali si sono iscritti a scuole di specializzazione a partire dall'a.a. 1991-1992;

www.anaao.it



- 3. il predetto atto normativo, ha lasciato del tutto immutata la posizione dei restanti medici i quali avevano ottenuto la specializzazione successivamente al 31 dicembre 1982 (termine previsto per il recepimento della direttiva europea) e fino all'a.a. 1990-1991, nei cui confronti, stante l'omesso adempimento dello Stato italiano, la prescrizione decennale per l'azione risarcitoria, come detto, non è ancora iniziata a decorre per via del carattere permanente dell'obbligo risarcitorio; pertanto nei confronti dei suddetti soggetti, esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 257/1991, l'adeguamento del legislatore nazionale può ritenersi definitivamente avvenuto solo successivamente all'entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 27 ottobre 1999. E' con tale atto normativo, infatti, che lo Stato italiano ha preso una posizione definitiva in merito al riconoscimento del diritto dei medici specializzandi nel periodo tra il 1983 e il 1991, operando una scelta discrezionale favorevole solo ad una ristretta cerchia di soggetti, ossia per "i medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del TAR Lazio" (art. 11, l. n. 370/1999); in questo modo, secondo i giudici della Cassazione, solo a partire da tale data lo stato italiano ha completato il processo di trasposizione interna della direttiva europea, e può ritenersi definitivamente inadempiente verso i soggetti esclusi (cioè quelli dei corsi di specializzazione dal 1983 al 1991 estranei alle sentenze del TAR Lazio);
- **4.** di conseguenza, l'obbligo risarcitorio statale che fino alla data di entrata in vigore della legge n. 370 (27 ottobre 1999) aveva ancora carattere di obbligo permanente (non facente decorrere il termine di prescrizione), superato il predetto riferimento temporale, non potrà più considerarsi tale e, pertanto, a partire dalla suddetta data inizia il decorso della prescrizione ordinaria decennale. Quindi il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999 fino al 27 ottobre 2009.

In conclusione, possono beneficiare del nuovo criterio di decorrenza del termine di prescrizione, i soggetti i quali, entro il 27 ottobre 2009, abbiano compiuto un atto interruttivo della stessa prescrizione (domanda giudiziale – giudizio in corso – o atto di natura stragiudiziale . lettera di diffida). Va da sé che qualora il medico avesse prima dell'ottobre 2009, già instaurato un contenzioso con lo Stato, quest'ultimo deve necessariamente essere ancora pendente tra le parti e cioè non si deve essere formato su di esso il c.d. giudicato.

Quindi non potranno avvalersi del nuovo criterio di decorrenza della prescrizione i soggetti che prima del 27 ottobre 2009:

- a) non hanno mai effettuato alcun atto interruttivo della prescrizione (ricorso o lettera);
- b) hanno già ottenuto una sentenza negativa (di primo o secondo grado) avverso la quale non hanno proposto appello o ricorso in cassazione nei termini previsti dalla legge, facendo così calare su di essa il giudicato.

Costantino Troise